

D.L.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177 -

(riportata parzialmente)

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali

Art. 22

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 19 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dell'art. 17 del regolamento approvato col R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.